

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2019

Modifica dei decreti 28 dicembre 2015 e 6 agosto 2015, recanti l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95. (19A04481)

(GU n.159 del 9-7-2019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2015, n. 187, recante l'attuazione della predetta legge n. 95 del 2015, di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della citata legge n. 95 del 2015 e della direttiva n. 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva n. 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto l'accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;

Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorità competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard - CRS);

Visto il commentario al suddetto modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale;

Visto il manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation handbook);

Considerata l'esigenza di chiarire che il suddetto commentario e il citato manuale di attuazione del CRS costituiscono strumenti

illustrativi e interpretativi delle disposizioni previste nel suddetto modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, al fine di garantire un'applicazione corretta delle disposizioni di cui alla legge n. 95 del 2015 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;

Tenuto conto che la stessa direttiva n. 2014/107/UE, nel considerando n. 13, indica agli Stati membri di avvalersi, nell'attuare la medesima direttiva, del suddetto commentario quale fonte illustrativa o interpretativa, allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri;

Considerata, altresì, l'opportunità di spostare il termine previsto per la trasmissione delle informazioni, da parte delle istituzioni finanziarie, all'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
28 dicembre 2015

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse, dopo l'ottavo visto, sono inseriti i seguenti:
«Visto il commentario al citato modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, che illustra e interpreta le disposizioni ivi previste;

Visto il manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation handbook);»;

b) all'art. 3, comma 1, dopo le parole: «nell'Allegato C al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno»;

c) all'art. 3, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anno solare precedente e'», le parole: «il 30 aprile di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno di ciascun anno».

Art. 2

Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2015

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «anno solare precedente e'», le parole: «il 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2019

Il Ministro: Tria